



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLLO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
SPORTELLLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO ED AGRICOLTURA**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 17 DEL 30/08/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI IN OSSERVANZA ALLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA LIMITATAMENTE AL PERIODO EMERGENZIALE COME DA DISPOSTO DPCM DEL 02/03/2021, DAL D.L. N.52/2021 E DAL D.L. 65/2021 A FAR DATA DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021

IL SINDACO

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 14/01/2021, n. 2 è stato prorogato lo stato emergenziale al 30/04/2021 su tutto il territorio nazionale;
- con Decreto Legge 01/04/2021, n. 44, è stato ulteriormente prorogato lo stato emergenziale al **31/07/2021** su tutto il territorio nazionale;
- con Decreto Legge 23/07/2021, n. 105, è stato ulteriormente prorogato lo stato emergenziale sino al **31/12/2021** su tutto il territorio nazionale;
- con il Decreto del Presidente del Consiglio del 02/03/2021 "Ulteriori disposizioni attuative

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02/03/2021 – Suppl. Ordinario n. 17, si è provveduto ad impartire ed a fornire nuove indicazioni sulle misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria che nell'ultimo periodo ha visto aumentare la curva dei contagi;

- con il Decreto Legge aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 01/04/2021 si prevede la proroga sino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del Dpcm 02/03/2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo DL).
- con il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 22/04/2021, si prevede la proroga una seconda volta dal 01/05/2021 al 31/07/2021 delle disposizioni del Dpcm 02/03/2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo DL 52/2021)
- con il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65 “*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 18/05/2021, sono state introdotte ulteriori misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Visto, il Decreto Legge 25/03/2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

Visto il Decreto Legge 16/05/2020, n. 33 Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

Viste le Ordinanze assunte dal Presidente di Regione Lombardia in questi mesi con in allegato le misure da adottare per le attività economiche aperte sia da parte dei titolari della stessa che nei confronti dei fruitori;

Visto l'art.18 c.1 lettera b) del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004 in cui si identificano le localizzazioni dei mercati ambulanti nel Comune di Lodi;

Tenuto conto delle misure generali contenute nei dispositivi governativi e regionali, dell'attuale collocazione dei mercati, delle caratteristiche logistiche e tecniche (alimentazioni elettriche) nonché delle dimensioni degli spazi pubblici attualmente fruiti per lo svolgimento dei mercati settimanali, dell'obbligo dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione del virus;

Sentito il Comandante della Polizia Locale e il rispettivo Ufficio Annonaria, Mercati e Fiere e le Associazioni di Categoria in merito all'individuazione della collocazione dei mercati nelle giornate previste dal regolamento comunale vigente, in rapporto alla conformazione dei luoghi rispetto alle

misure di controllo da operare, e valutato che gli operatori sino ad ora hanno adottato le misure previste dai dispositivi normativi, si è ritenuto in ottemperanza ai disposti del DPCM del 02/03/2021 prorogati sino al 31/12/2021, del DL n.52 del 22/04/2021 nonché del DL n. 65 del 18/05/2021 e secondo i disposti delle Ordinanze del Ministero della Salute a far data **dal 01/09/2021 e sino al 31/12/2021** di consentire il mercato con le seguenti modalità:

a) Se l'ordinanza del Ministero della Salute o altre disposizioni governative e regionali dovessero collocare la Regione Lombardia in uno "*scenario di tipo 2*" con livello di rischio "moderato" ovvero di "*scenario di tipo 1*" con livello di rischio alto (**Zona Arancione**) di cui all'art. 33 del disposto Dpcm si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dal capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 ovvero i mercati si svolgeranno nel seguente modo:

- **P.zza della Vittoria** per le giornate di martedì e giovedì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza della Vittoria del martedì e giovedì per le categorie alimentari e non alimentari;
- **P.zza Mercato** per le giornate di sabato e domenica, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica per le categorie alimentari e non alimentari;
- **P.zza Omegna** il mercoledì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di P.zza Omegna per le categorie alimentari e non alimentari
- **P.zza Omegna** il venerdì per il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
- **Viale Italia – Via Piemonte**, nella giornata di martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di Viale Italia – Via Piemonte per le categorie alimentari e non alimentari;

b) Se l'ordinanza del Ministero della Salute o altre disposizioni governative e regionali dovessero collocare la Regione Lombardia in uno "*scenario di tipo 3*" (**Zona Rossa**) con un livello di rischio "alto" di cui all'art. 38 del disposto Dpcm, si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dal Capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 ovvero i mercati si svolgeranno nel seguente modo:

- **P.zza della Vittoria** per le giornate di martedì e giovedì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza della Vittoria del martedì e giovedì per le categorie solo alimentari e prodotti agricoli e florivivaistici;
- **P.zza Mercato** per le giornate di sabato e domenica, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica per le categorie solo alimentari e prodotti agricoli e florivivaistici;
- **P.zza Omegna** il mercoledì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di P.zza Omegna per le categorie solo alimentari e prodotti agricoli e florivivaistici;
- **P.zza Omegna** il venerdì per il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
- **Viale Italia – Via Piemonte**, nella giornata di martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di Viale Italia – Via Piemonte per le categorie solo alimentari e prodotti agricoli

e florivivaistici ;

- c) Se l'ordinanza del Ministero della Salute o altre disposizioni governative e regionali dovessero collocare la Regione Lombardia in uno scenario governato dal Capo II e dal Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 (**Zona Bianca e Zona Gialla**) lo svolgimento dei mercati avverrà secondo le modalità definite al punto a);

L'orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche.

Preso atto dell'avvenuta individuazione di un appartenente alla polizia locale che ha assunto il compito di "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e per l'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dalla Regione Lombardia;

Considerato che sino al **31/12/2021**, in conformità all'Ordinanza del Ministero della Salute nonché al Dpcm 02/03/2021 e successivi DL N. 52 del 22/04/2021 e DL N. 65/2021, fatte salve diverse disposizioni, l'articolazione dei mercati avverrà secondo le giornate previste da regolamento vigente e secondo l'assegnazione dei posteggi che verrà fornita dalla Polizia Locale nel rispetto delle dimensioni autorizzate in concessione;

Considerato che si dovrà provvedere:

- a) ad organizzare gli spazi per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- b) al mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- c) a fornire indicazioni all'interno dell'area di mercato dei comportamenti da attuare da parte della clientela a mezzo del posizionamento di cartellonistica ad opera degli ambulanti sul proprio banco espositivo;
- d) obbligo di utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti a copertura di naso e bocca in tutta l'area mercatale;**
- e) alla messa a disposizione dei clienti in ogni banco, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani in particolare accanto ai sistemi di pagamento elettronici o in alternativa di guanti "usa e getta";
- f) a far osservare il distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- g) all'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa, con il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

Considerato che sono a carico del titolare del posteggio:

- la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

Visto

- l'art.50 del T.U. D.lgs. n.267/00;
- il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. in ottemperanza ai contenuti del DPCM del 02/03/2021 e successivi Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 e Decreto Legge n. 65 del 18/05/2021 e secondo gli scenari individuati dalle diverse Ordinanze emanate dal Ministero della Salute o eventuali ulteriori disposizioni governative e regionali, a far data **dal 01/09/2021 e sino al 31/12/2021**, l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche (mercati scoperti) alimentare e non alimentare, avverrà secondo le seguenti articolazioni:
 - a) Se l'ordinanza del Ministero della Salute o altre disposizioni governative e regionali dovessero collocare la Regione Lombardia in uno "*scenario di tipo 2*" con livello di rischio "moderato" ovvero di "*scenario di tipo 1*" con livello di rischio alto (**Zona Arancione**) di cui all'art. 33 del disposto Dpcm si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dal capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 ovvero i mercati si svolgeranno nel seguente modo:
 - **P.zza della Vittoria** per le giornate di martedì e giovedì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza della Vittoria del martedì e giovedì per le categorie alimentari e non alimentari;
 - **P.zza Mercato** per le giornate di sabato e domenica, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica per le categorie alimentari e non alimentari;
 - **P.zza Omegna** il mercoledì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di P.zza Omegna per le categorie alimentari e non alimentari
 - **P.zza Omegna** il venerdì per il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
 - **Viale Italia – Via Piemonte**, nella giornata di martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di Viale Italia – Via Piemonte per le categorie alimentari e non alimentari;
 - b) Se l'ordinanza del Ministero della Salute o altre disposizioni governative e regionali dovessero collocare la Regione Lombardia in uno "*scenario di tipo 3*" (**Zona Rossa**) con un livello di rischio "alto" di cui all'art. 38 del disposto Dpcm, si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dal Capo V del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 02/03/2021 ovvero i mercati si svolgeranno nel seguente modo:

- **P.zza della Vittoria** per le giornate di martedì e giovedì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza della Vittoria del martedì e giovedì per le categorie solo alimentari e prodotti agricoli e florivivaistici;
 - **P.zza Mercato** per le giornate di sabato e domenica, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica per le categorie solo alimentari e prodotti agricoli e florivivaistici;
 - **P.zza Omegna** il mercoledì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di P.zza Omegna per le categorie solo alimentari e prodotti agricoli e florivivaistici;
 - **P.zza Omegna** il venerdì per il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
 - **Viale Italia – Via Piemonte**, nella giornata di martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di Viale Italia – Via Piemonte per le categorie solo alimentari e prodotti agricoli e florivivaistici;
- c) Se l'ordinanza del Ministero della Salute o altre disposizioni governative e regionali dovessero collocare la Regione Lombardia in uno scenario governato dal Capo II e dal Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021 (**Zona Bianca e Zona Gialla**) lo svolgimento dei mercati avverrà secondo le modalità definite al punto a);
3. **che i posteggi nelle aree individuate siano assegnati secondo le insindacabili disposizioni della Polizia Locale al fine di rispettare le disposizioni di distanziamento previste dai dispositivi regionali che potranno non coincidere con le posizioni degli spazi normalmente autorizzati funzionali al periodo strettamente emergenziale;**
 4. di organizzare gli spazi per consentire l'accesso in modo ordinato al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
 5. al fine di verificare l'ottemperamento dei protocolli previsti ed il corretto funzionamento dei mercati con riserva dell'Amministrazione Comunale di intervenire con puntuali diversi provvedimenti in caso si verificano criticità o intervengano differenti disposizioni normative regionali o governative;
 6. **di limitare gli effetti della presente ordinanza sino al 31/12/2021**, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte di Regione Lombardia e del Governo;
 7. **che in considerazione della difficile organizzazione degli spazi per il rispetto delle disposizioni di contenimento del virus, sarà provvisoriamente sospesa l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato di "spunta" per tutte le categorie solo in caso di collocamento in zona Arancione;**
 8. l'obbligo a far osservare il distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

9. che l'orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
10. che il "Covid Manager" o altro operatore della Polizia Locale che lo sostituirà in caso di assenza, coordini sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e si assicuri dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dall'Ordinanza Regionale e dai dispositivi governativi;
11. di fornire indicazioni all'interno dell'area di mercato dei comportamenti da attuare da parte della clientela a mezzo del posizionamento di cartellonistica ad opera degli ambulanti sul proprio banco espositivo;
12. **l'obbligo di utilizzo delle mascherine sia da parte degli operatori che dei clienti a copertura di naso e bocca all'interno dell'intera area mercatale;**
13. che sia messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani in particolare accanto ai sistemi di pagamento elettronici e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
14. che sia fatta informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa, con il posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
15. che sono a carico del titolare del posteggio:
 - la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020;

DISPONE ALTRESÌ

1. L'invio del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, che è anche incaricato della verifica dell'osservanza della presente ordinanza, alla Prefettura di Lodi ed alla Questura di Lodi.
2. L'invio del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria affinché si facciano promotrici nei confronti dei propri associati al rispetto delle misure in esso contenute ed alla Società Linea Gestioni per il ripristino del Servizio di Spazzamento delle aree mercatali nonché raccolta dei rifiuti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data pubblicazione della presente ordinanza.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**